



**ISTITUTO COMPRESIVO MONDOVI 2**  
Via Matteotti, 9 12084 MONDOVI (CN)  
Tel. 0174 43144 Fax 0174 553935  
e-mail: [cnic85900a@istruzione.it](mailto:cnic85900a@istruzione.it) - PEC: [cnic85900a@pec.istruzione.it](mailto:cnic85900a@pec.istruzione.it)  
<http://www.icmondovi2.edu.it> - C.F.: 93055460047

Circ.n.14

Mondovì, 7 ottobre 2020

Al PERSONALE Docente e ATA  
Alle FAMIGLIE degli alunni  
Infanzia/Primaria/Secondaria 1° grado  
Istituto Comprensivo Mondovì2

Oggetto: Obbligo di mascherine vicino alle scuole e ai luoghi di fermata, attesa, salita e discesa del trasporto **pubblico scolastico come da Decreto del Presidente della Giunta Regionale 2 ottobre 2020, n. 102**

Si comunica che, come da Decreto n. 102 della Regione Piemonte del 2 ottobre 2020: *"a decorrere dal 3 ottobre 2020 sull'intero territorio regionale vige l'obbligo, per tutti i cittadini, di utilizzare mascherine, durante le fasi di entrata e di uscita delle scuole di ogni ordine e grado. (...). L'obbligo riguarda le c.d. aree pertinenziali delle scuole o antistanti ad esse (quali, a mero titolo di esemplificazione, parcheggi della scuola, giardini, piazzali antistanti gli ingressi, marciapiedi dinanzi a entrata/uscita)...Anche una zona non antistante la scuola ma posta immediatamente a ridosso della stessa e ancorché non pertinenza se diventa luogo di assembramento può essere considerata soggetta all'obbligo per i presenti di indossare la mascherina.*

*L'obbligo è esteso anche a tutti i luoghi di fermata, attesa, salita e discesa del trasporto pubblico scolastico". In riferimento alla fase di uscita "il provvedimento riguarderà in primis coloro che attendono gli studenti e, quando questi fuoriescono, anche gli studenti medesimi che, come è notorio, sono soliti formare raggruppamenti composti da soggetti anche di classi diverse".*

*Viene anche precisato "che nel momento in cui si lasciano le zone adiacenti o di pertinenza della scuola e i luoghi di fermata, attesa, salita e discesa del trasporto pubblico scolastico, l'obbligo di indossare la mascherina non viene meno se si ricade sotto l'egida di altra disposizione. Si pensi alla fase di trasporto sul mezzo pubblico o quando si entri in luoghi chiusi ma accessibili al pubblico (bar, ristoranti esercizi commerciali), o comunque in tutti quelle situazioni che non sia possibile rispettare la distanza di almeno un metro, tutte situazioni in cui vige l'obbligo di indossare la mascherina".*

L'utilizzo delle mascherine di comunità, fatto salvo per i bambini di età inferiore ai sei anni e per casi specifici come da norma, si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il distanziamento fisico, l'igiene costante e accurata delle mani) che restano invariate.

Viene infine evidenziato che la presente *“norma del decreto presidenziale, prevede l’irrogazione della sanzione amministrativa, nel caso di inosservanza, di una somma da euro 400 a euro 1.000...sanzione che, in caso di minori, ricadrà sul genitore o accompagnatore”*.

*Sul sito web dell’Istituto* sono pubblicati:

1. il Decreto Regionale n. 102;
2. la nota esplicativa del Dott. Antonio Rinaudo, Coordinatore/Commissario Area Giuridico Amministrativa dell’Unità di Crisi regionale per l’emergenza COVID 19, che ne chiarisce contenuto e ambito.
3. L’Ordinanza Regionale n. 141 del 7 ottobre 2020 relativa all’obbligo di misurazione della febbre.

Il Dirigente scolastico

**Vilma Peirone**

*Firmato digitalmente ai sensi del Cad e  
norme ad esso connesse*